



Segreteria Regionale del Piemonte
Via Sant'Anselmo 11, 10125 Torino

✉ cislscuola.piemonte@cisl.it – ☎ 0116548296

L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI/CLASSI/SEZIONI TRA NORMA CONTRATTUALE E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Il disposto del **D.Lgs. 297/94** prevede la definizione delle assegnazioni dei docenti all'inizio dell'anno scolastico, all'esito di uno specifico iter procedimentale normativamente imposto per l'assegnazione delle cattedre.

Va innanzitutto ricordato che la combinata lettura delle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 297/94 ("*Collegio dei docenti*"), nell'art. 8 D.Lgs. 297/94 ("*Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva*"), nell'art. 10 D.Lgs. 297/94 ("*Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta esecutiva*"), nell'art. 396 D.Lgs. 297/94 ("*Funzione direttiva*") e nell'art. 25 **D.Lgs 165/2001** ("*Dirigenti nelle istituzioni scolastiche*"), consente di affermare che il dirigente scolastico, se da un lato ha indubbiamente propri poteri (tra i quali quello dell'assegnazione dei docenti alle classi), d'altro lato tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

A tal proposito l'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 297/94 dispone: "*Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti.....*". L'art. 7, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 297/94, con riferimento al Collegio dei docenti, a sua volta dispone: "*formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto*".

Il CCNL 2019 – 21 pone la materia in capo alle relazioni sindacali, in particolare:

- Sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica e educativa (Art. 30, c. 9, lettera b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- Sono oggetto di informazione a livello di istituzione scolastica e educativa (Art. 30, c. 10, lettera b) la proposta di formazione delle classi e degli organici.

Il CCNI Mobilità 2025-29 all'Art. 3 c.5, così come il CCNI precedente 2022-25, riconduce alla contrattazione di istituto la definizione dei criteri per l'assegnazione del personale docente ai plessi ubicati in comuni diversi dalla sede dell'istituto, salvaguardando prioritariamente la continuità didattica e in subordine l'anzianità di servizio.

[omissis] "*per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento.*"

Dagli articoli 7, 10 e 396 del D.Lgs. 297/94 e dalla sopra citata norma contrattuale può quindi desumersi la procedura di assegnazione ai plessi, formazione delle classi ed assegnazione ad esse dei docenti prevede:

- L'indicazione dei criteri da parte del Consiglio di circolo o di istituto
- La formulazione di proposte da parte del Collegio dei docenti
- La formulazione di criteri da parte della RSU nell'Ambito della Contrattazione di Istituto
- Infine, la disposizione del dirigente.



**Segreteria Regionale del Piemonte
Via Sant'Anselmo 11, 10125 Torino**

✉ cislscuola.piemonte@cisl.it – ☎ 0116548296

In sostanza, la volontà dirigenziale deve formarsi in seguito ad una ben precisa procedura, che si atteggia non a mera forma o formalità, bensì a piena partecipazione degli organi collegiali (uno dei quali, il Consiglio d'istituto, vede significativamente la partecipazione di rappresentanti dei docenti, del personale ATA e dei genitori degli alunni) e delle RSU, onde evitare che il dirigente scolastico trasformi la discrezionalità in arbitrio.

In tal senso si è pronunciata la stessa Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro con sentenza n. 221/2018 pubblicata il 28.06.2018):

Detta situazione - come non manca di sottolineare la richiamata decisione della Corte d'Appello torinese - non è mutata con l'avvento della legge 107/2015, che al comma 2 del suo articolo unico afferma che ".....e istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali....."ed al successivo comma 78 del medesimo articolo dispone che "Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.....garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane.....".